**IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) PER L’ANNO 2014**

**Versamento - Acconto**

**AVVISO AI CONTRIBUENTI**

Il **16 giugno 2014** scade il termine per il versamento dell’acconto IMU. L’**acconto** è pari alla metà dell’imposta dovuta per l’anno in corso, calcolata applicando le aliquote e detrazioni deliberate per l’anno 2013 con deliberazioni C.C. n. 25 del 03/10/2013 e n. 35 del 30/11/2013 di seguito riportate:

|  |  |
| --- | --- |
| **Aliquota/detrazione** | **Misura** |
| Aliquota ridotta abitazione principale (Solo per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A1, A8 e A9)  | 0,4% |
| Aliquota ridotta per unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da **anziani o disabili** che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente (Solo per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A1, A8 e A9) | 0,4 % |
| Immobili destinati a Negozi e Botteghe (C1), Laboratori per arti e mestieri (C3) e relative pertinenze, nonché gli Immobili distinti in Cat. D (con esclusione della categoria D5), permanentemente destinati ad ospitare attività produttive | 0,9 % |
| Abitazione (ovvero solo immobile distinto in Catasto nelle categorie da A/1 ad A/9 e relative pertinenze classificate in Cat. C/2, C/6 e C/7 nei limiti di una per tipologia) concessa in uso gratuito da persone fisiche a parenti, in linea retta entro il 1° grado, che la occupano quale loro abitazione principale che vi abbiano fissato la propria residenza | 0,76% |
| Abitazioni (ovvero solo immobili distinti in Catasto nelle categorie da A/1 ad A/9 e relative pertinenze classificate in Cat. C/2, C/6 e c/7 nei limiti di una per tipologia) locati con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale | 0,76% |
| Aliquota ordinaria | 1,00% |
| Detrazione per abitazione principale (Solo per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A1, A8 e A9) | € 200,00 |
| Maggiorazione della Detrazione per ogni figlio di età non superiore a 26 anni e dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’abitazione del soggetto passivo (Max € 400,00 - Solo per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A1, A8 e A9) | € 50,00 |

Pertanto sono esenti dall’**Acconto IMU 2014** le seguenti categorie di immobili:

* Gli immobili utilizzati come abitazione principale e le relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
* Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell’art. 93 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;
* La casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
* Gli immobili, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, posseduti, e non concessi in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
* I fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
* Unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (con esclusione dei fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 per i quali si applica l’aliquota ridotta del 0,4%);
* Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 13, comma 8, del D.L. n. 201/2011 (comma 708 Legge di stabilità 2014 n. 147/2013).

**TERRENI AGRICOLI**: L’importo dell’imposta da pagare è dato dal reddito dominicale rivalutato del 25% moltiplicato per i nuovi coefficienti di cui al comma 707 della L. 147/2013 (**75** per i coltivatori diretti e/o imprenditori agricoli professionali, **135** per gli altri soggetti) a cui applicare l’aliquota ordinaria del 1,00%.

Riassumendo:

* reddito dominicale x 1,25 x **75** x aliquota (coltivatori diretti e/o imprenditori agricoli professionali);
* reddito dominicale x 1,25 x **135** x aliquota (altri soggetti non coltivatori diretti e/o imprenditori professionali)

**NOVITA’ AIRE:** Si fa presente che l’art. 9 bis D.L. 28 marzo 2014 n. 47, convertito dalla L. 23 maggio 2014 n. 80 fa venir meno la facoltà per i Comuni di assimilare all’abitazione principale l’unità immobiliare posseduta da cittadini italiani residenti all’estero.

**VERSAMENTI**: I versamenti devono essere effettuati mediante l’uso del Modello F/24 utilizzando il Codice Ente C978 (COMUNE DI COPERTINO).

**I CODICI TRIBUTO** sono i seguenti:

* 3912: Abitazione principale e relative pertinenze (solo per le abitazioni classificate A/1, A/8 e A/9) - (Solo Comune)
* 3914: Terreni – (Solo Comune)
* 3916: Aree fabbricabili - (Solo Comune)
* 3918: Altri fabbricati - (Solo Comune)
* 3925: Immobili ad uso produttivo (Cat. D) – (Quota Stato pari al 0,76%)
* 3930: Immobili ad uso produttivo (Cat. D) – (Incremento Comune pari al 0,14%)

**TASI**: Per quanto riguarda la nuova imposta Comunale, Tributo Ambientale Servizi Indivisibili (cosidetta TASI), istituita dalla Legge di stabilità 2014, il pagamento (già fissato al 16.06.2014) è stato prorogato al 16.10.2014, in quanto il Comune di Copertino non ha ancora deliberato l’aliquota TASI da applicare.

Copertino, 03.06.2014

Il Funzionario Responsabile IMU Il Dirigente AA.GG. e Finanziari

 Dott.ssa Maria Palazzo Dr. Alessanro Caggiula